CAMERA DEI DEPUTATI N. 2941-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - POSTE E TELECOMUNICAZIONE - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **ARMANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 marzo 1961 (*Stampato n. 1324*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SPALLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 aprile 1961

—

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Presentata il 3 maggio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 agosto 1957, n. 776, che in atto disciplina le competenze accessorie del personale postale e telegrafico, commisura le competenze stesse esclusivamente alla qualifica rivestita da ciascun dipendente, cioè a dire alla posizione gerarchica di ciascuno.

Il sistema è sembrato non aderente alla realtà, riducendosi in una discriminazione di compensi per personale addetto alle stesse mansioni, trascurando una giusta remunerazione per le particolari situazioni di rischio, disagio e responsabilità insite in molte branche dei servizi postali e telegrafici, a quanti svolgono, prescindendo dal grado, codesta attività.

L'inopportunità del suenunciato sistema o principio, vigente nell'attuale ordinamento delle competenze accessorie, risulta maggiormente evidente se si consideri la maggiore di

dette competenze, quella cioè che passa ora sotto la denominazione di « *premio di maggiore produzione* », che più di ogni altra indennità avrebbe dovuto essere elargita in rapporto alla misura degli sforzi, dei pericoli e delle responsabilità che l'assolvimento dei doveri d'ufficio richiede alle varie categorie di personale.

Il nuovo provvedimento, il nuovo disegno di legge molto opportunamente predisposto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto col Ministero del tesoro, contiene norme che, mentre apportano alcune favorevoli modifiche a taluni speciali compensi -- quali l'indennità per il personale dei servizi viaggianti e l'indennità per servizio notturno - hanno lo scopo di innovare radicalmente la concezione della principale competenza accessoria sin qui chiamata « premio di maggiore produzione » ed ora trasformata più propriamente in « *premio di esercizio* ». Infatti il disegno di legge prevede di uniformare i trattamenti per mansioni simili, differenziare quelli che si riferiscono a mansioni che comportino una particolare specializzazione o qualificazione, armonizzare il tutto in una giusta e doverosa valutazione perequativa, ed insieme rendere più sbrigativa e semplice la lunga serie di competenze, con evidenti benefici sia per l'Amministrazione che per il personale.

Infine il provvedimento, ora al nostro esame, propone, altresì, di inserire tra le competenze accessorie il premio in denaro che, per consuetudine, veniva corrisposto a fine giugno, in occasione della festa dell'Amministrazione, il cosidetto « *premio della Festa dell'Amministrazione* », trasformandolo in « *assegno di operosità di fine esercizio* ».

Questo riconoscimento è stato reso possibile attraverso la costituzione di un fondo appositamente previsto agli articoli 15 e 16, alla fine di ciascun esercizio finanziario, per premiare l'apporto invero determinante del personale all'imponente aumento di produttività delle Aziende riunite nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

* * *

Per quanto attiene alla concessione del « premio di esercizio » – costituente la principale competenza accessoria – esso viene conseguito attraverso:

1°) La soppressione di indennità particolari, quali quella di stazione, quella per maneggio valori, quelle per manutenzioni varie, che altro non erano se non il riconoscimento di alcune soltanto delle varie situazioni di rischio o disagio cui il personale è soggetto in aziende che annoverano dipendenti in gran parte – sia pure con diverse proporzioni e tonalità – soggetti a rischi, a disagi, a responsabilità talora pesanti, essendo, in vario modo ed in misura diversa, qualificati.

Non vengono pertanto riprodotti, nel nuovo disegno di legge, oltre all'articolo 5 della legge n. 776 (indennità di specializzazione agli agenti tecnici delle telecomunicazioni), l'articolo 16 (indennità di disagio per gli addetti agli uffici di stazione, porto, confine, ecc.), l'articolo 21 (indennità di rischio per il maneggio valori), gli articoli 23, 24 e 31 (indennità per manutenzione), l'articolo 30 (indennità di specializzazione per i centri meccanografici).

2°) L'estensione alla varia gamma di mansioni, del riconoscimento della entità e della varietà di specializzazione, di rischio, di disagio, insita in ciascuna di esse.

È per questo che l'articolo 14 del nuovo disegno di legge ha previsto il « premio di esercizio » di lire ottomila, base uguale per tutti, variamente integrato con percentuali di maggiorazioni, cumulabili, con riferimento alla qualifica (ex grado - per non disattendere del tutto il tradizionale e sempre valido criterio della gerarchia) ed anche alla specializzazione della mansione svolta, al rischio ed al disagio da ciascuno affrontato nello svolgimento della propria funzione.

Le tabelle allegate al disegno di legge, che sostituiscono quelle già allegate alla legge 8 agosto 1957, n. 776, e quindi alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, definiscono chiaramente i più razionali criteri di attribuzione seguiti per il nuovo « premio », nonché degli accostamenti e delle equiparazioni effettuate, delle differenziazioni, con un risultato che si può definire il più possibile equilibrato, anche se, ovviamente, potrà non soddisfare appieno tutte le aspettative di tutto il personale.

La Commissione, tuttavia, ritiene che, nell'interesse generale il disegno di legge possa essere approvato nel testo trasmesso dal Senato venendo incontro esso alle attese di gran parte del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e risultando indubbiamente un ulteriore passo avanti verso la più razionale regolamentazione della materia.

Per questi motivi se ne raccomanda l'approvazione.

ARMANI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I.

INDENNITA DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO

ART. 1.

Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta quest'ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

ART. 2.

Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipen-

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

INDENNITÀ DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

denti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonché agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della Zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 5 e le 22	Fra le ore 22 e le 6
	—	—
Agenti tecnici superiori	90	190
Agenti tecnici 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei 1ª categoria	81	183
Rimanenti agenti tecnici ed operai permanenti e temporanei 2ª categoria	68	163
Operai permanenti e temporanei 3ª e 4ª categoria, ed operai giornalieri con trattamento di salariato	61	142

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribui-

ART. 3.

Identico.

to un compenso di lire ottanta per ogni giorno nel quale per almeno due ore siano applicati nell'incarico stesso.

ART. 4.

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire venticinque a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di nette lire una per chilometro percorso.

ART. 5.

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

ART. 6.

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

CAPO II.

INDENNITÀ
PER SERVIZIO STRAORDINARIO

ART. 7.

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

ART. 8.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

ART. 9.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spet-

CDPO II.

INDENNITÀ
PER SERVIZIO STRAORDINARIO

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

tante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreché non si tratti di lavoro compensativo.

ART. 10.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici all'uopo delegati.

ART. 11.

Non potranno compiersi mensilmente più di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:

a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e perciò eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;

b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;

c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero.

Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è fissato a novantasei.

ART. 12.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i ser-

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

vizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato, per gli impiegati, e di agente d'esercizio di terza classe o equiparate per gli agenti.

L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 11 rispettivamente per gli impiegati e per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro può elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.

I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, che siano incompatibili con quelle di cui ai primi due commi del presente articolo.

ART. 13.

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in

ART. 13.

Identico.

eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

CAPO III.

PREMIO DI ESERCIZIO

ART. 14.

Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra.

La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla data anzidetta.

Tale assegno è riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dalla applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potrà essere imputato, ai fini del riassorbimento, più di un terzo del miglioramento stesso.

CAPO IV.

ASSEGNO DI OPEROSITA
DI FINE ESERCIZIO

ART. 15.

È costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosità al personale dell'Amministrazione

CAPO III.

PREMIO DI ESERCIZIO

ART. 14.

Identico.

CAPO IV.

ASSEGNO DI OPEROSITÀ
DI FINE ESERCIZIO

ART. 15.

Identico.

autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detto fondo è dato:

1. — Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radiotelevisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosità di cui al presente articolo;

c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

2. — Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radiotelevisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicità radiofonica;

b) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è fissata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'assegno di operosità, è corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.

ART. 16.

Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che

ART. 16.

Identico.

riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonché fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente è ripartita con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.

CAPO V.

INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

ART. 17.

Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6) spetta una indennità oraria di lire sessantacinque dalle ore ventidue alle ore ventiquattro e di lire centodieci dalle ore zero alle ore sei.

La medesima indennità spetta al personale degli uffici locali e delle agenzie.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché ai capiturno di notte alla commutazione telefonica, con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire cento per ogni notte.

ART. 18.

Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire centonovanta per il turno di servizio completo prestato dalle ore ventidue alle ore otto.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista

CAPO V.

INDENNITÀ PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

dall'articolo 17, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire centoquarantacinque.

CAPO VI.

INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI

ART. 19.

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggerie è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1°) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali	L.	138
Capiturno	»	126
Impiegati	»	121
Agenti in servizio di mess.re . . .	»	119
Agenti in servizio di ambulante . .	»	116

2°) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali	L.	27
Capiturno	»	24
Impiegati	»	22
Agenti in servizio di mess.re . . .	»	20
Agenti in servizio di ambulante . .	»	19

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

CAPO VI.

INDENNITÀ PER I SERVIZI VIAGGIANTI

ART. 19.

Identico.

3°) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17.

4°) indennità di percorrenza di lire una per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire una e cinquanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

ART. 20.

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonché, quando ne sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.

CAPO VII.

COMPENSI VARI

ART. 21.

Ai fattorini telegrafici e ad altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, e per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di lire millecinquecento. A coloro che facciano uso di mezzi motorizzati è corrisposta l'indennità di lire tremila.

ART. 22.

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27

ART. 20.

Identico.

CAPO VII.

COMPENSI VARI

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

Identico.

febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale con coefficiente 340 ed oltre lire 300;

per il personale con coefficiente 284 e 240 lire 250;

per il personale restante lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale con coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonché agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

Nei confronti del personale tecnico in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dal presente articolo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale di ruolo, non di ruolo e salariato pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei due precedenti commi le località, nonché le misure della maggiorazione e delle indennità spet-

tanti verranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

ART. 23.

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità mensile di lire seimilacinquecento.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo di lire duemilaseicento mensili.

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previi accertamenti, risulti aver conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire centosessanta per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonché negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previi accertamenti circa la conoscenza di lingue estere, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonché al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

ART. 24.

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed ai primi tre commi dell'articolo 22. Dalla maggiorazione è escluso il personale addetto al Centro meccanografico ad eccezione dei funzionari dirigenti.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infor-

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

tunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra.

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, è, altresì, concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani lire 600;

coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonché capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550;

operatori ed operatrici lire 500.

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

ART. 25.

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonia.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

ART. 26.

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:

comunicazioni nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

comunicazioni internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi » 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi » 1,45

b) con apparato morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi » 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora . . . L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora » 0,70

b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora . . . L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora » 0,70

ART. 27.

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa un'indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

ART. 28.

Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spetta, comunque, un aumento netto mensile di lire cinquemila sulle precedenti competenze accessorie, calcolate nel loro complesso con l'esclusione delle indennità per missione

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

e trasferimento, per servizio straordinario e per servizio serale e notturno.

Detto aumento minimo è garantito *ad personam* fino a quando si esplicano le mansioni per le quali si percepiscono le singole competenze in atto disciplinate dalla legge 8 agosto 1957, n. 776.

Ai fini previsti dai commi precedenti, per il personale che attualmente fruisce della indennità di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, l'indennità stessa si intende spettante, al massimo, per sedici giorni in ciascun mese.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.

La legge 8 agosto 1957, n. 776, è abrogata.

Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

ART. 30.

La tabella del premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono una maggiorazione del premio di maggior produzione, compresa quella di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato con la legge 27 febbraio 1958, n. 120.

ART. 31.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennità di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.

ART. 32.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap.	1.	Proventi del servizio della posta-lettere	L. 14.500.000.000
»	2.	Proventi del servizio dei pacchi postali	» 600.000.000
»	4.	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi postali .	» 500.000.000
»	8.	Proventi del servizio dei conti correnti	» 1.000.000.000
»	9.	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica, ecc. . . .	» 1.050.000.000
»	12.	Proventi del servizio dei telegrafi	» 1.650.000.000
»	15.	Proventi del servizio di radiodiffusione circolare	» 200.000.000
		Totale . . .	L. 19.500.000.000

ART. 33.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap.	2.	Proventi del traffico telefonico internazionale . .	L. 50.000.000
»	3.	Proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo	» 1.200.000.000
»	4.	Entrate relative a differenza di cambio, ecc. . . .	» 400.000.000
»	9.	Entrata derivante dalla compartecipazione, ecc. .	» 450.000.000
»	12.	Proventi vari . .	» 300.000.000
		Totale . . .	L. 2.400.000.000

ART. 33.

Identico.

ART. 34.	ART. 34.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 32 e 33. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 35.	ART. 35.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1960.	*Identico.*

N. B. — *Le tabelle approvate dalla Commissione sono identiche a quelle approvate dal Senato della Repubblica.*

A) TABELLA DEL PREMIO DI ESERCIZIO

Coefficiente	QUALIFICHE	Base	Maggiorazione	TOTALE
900	Direttore generale di Amministrazione, Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direttore centrale	8 000	250 %	28.000
670	Ispettore generale	8.000	175 %	22.000
500	Direttore di divisione ed equiparati, Segretario Capo ed equiparati	8.000	125 %	18.000
402	Direttore di sezione ed equiparati, Segretario principale ed equiparati	8.000	110 %	16.800
357-345 340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati, Primo segretario ed equiparati, Capo ufficio superiore, Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati	8.000	100 %	16.000
301-284 271-197	Consigliere di 2ª classe ed equiparati, Segretario ed equiparati, Capo ufficio principale, Capo ufficio ed equiparati, Archivista capo	8.000	70 %	13.600
240-229 178	Consigliere di 3ª classe ed equiparati, Segretario aggiunto ed equiparati, Ufficiale di 1ª classe ed equiparati, Primo archivista	8.000	30 %	10.400
211-193 202-180 166-157 153	Vice segretario ed equiparati, Ufficiale di 2ª e 3ª classe ed equiparati, Archivista, Applicato, Applicato aggiunto	8.000	25 %	10.000
238	Agente di esercizio superiore ed equiparati . . .	8.000	70 %	13.600
210-180	Agente d'esercizio di 1ª classe ed equiparati, Commesso capo	8.000	40 %	11.200
190-173 170-159	Agente d'esercizio di 2ª e 3ª classe ed equiparati, Commesso, Usciere capo	8.000	25 %	10.000
160-150 151-142	Fattorino, Allievo agente tecnico, Usciere e inserviente, Commesso (Tabella esaurimento ASST) .	8.000	10 %	8.800
193	Capo operaio.	8.000	40 %	11.200
167-157	Operaio di 1ª e 2ª categoria	8.000	25 %	10.000
151-148	Operaio di 3ª e 4ª categoria	8.000	10 %	8.800
—	Operaio giornaliero contratto diritto privato . .	8.000	10 %	8.800
—	Scortapieghi e procaccia a piedi	8 000	10 %	8.800

Nota. — Al personale degli uffici locali, delle agenzie, delle ricevitorie e dei servizi di portalettere ed al personale non di ruolo, compresi i supplenti giornalieri e gli impiegati straordinari, spetta la maggiorazione relativa al coefficiente di stipendio in godimento.

Per i ricevitori ed i portalettere degli uffici locali e delle agenzie, nonché per gli scortapieghi ed i procaccia equiparati e con obbligazione personale, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

B) TABELLA DELLA MAGGIORAZIONE SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITÀ E AL RENDIMENTO

(Amministrazione Poste e Telecomunicazioni).

A) Funzioni direttive:

Direttore Generale	1.100 %
Ispettore Generale Superiore T. C.	1.000 %
Capo Servizio e Direttore Istituto Superiore P. T.	700 %
Vice Capo Servizio	500 %
Ispettore Generale e Capo Divisione	450 %
Direttore di Sezione	320 %
Direttore Provinciale e Direttore Circolo:	
sede oltre 1 milione abitanti	500 %
sede oltre trecentomila abitanti	470 %
altre sedi	420 %
Direttore di Reparto delle Direzioni Provinciali:	
sede oltre 1 milione abitanti	420 %
sede oltre trecentomila abitanti	400 %
sede oltre centocinquantamila abitanti	350 %
sede meno centocinquantamila abitanti	300 %
Ispettore Coordinatore Interprovinciale	380 %
Capo della Sezione Lavori	420 %
Direttore Aggiunto Circolo	350 %
Ispettore Provinciale ed Escopost	300 %
Funzionario direttivo applicato agli Uffici Centrali e periferici	200 %

B) Servizi di ragioneria:

Capo Ufficio Bilancio (Ragioneria Centrale)	320 %
Capo Ufficio Patrimonio (Ragioneria Centrale)	280 %
Gestore Centrale Depositi Vari (Ragioneria Centrale)	280 %
Capo Ragioniere:	
sede oltre 1 milione abitanti	330 %
sede oltre trecentomila abitanti	280 %
altre sedi	230 %
Capo Sezione di Ragioneria (dove in assegno):	
sede oltre 1 milione abitanti	150 %
sede oltre trecentomila abitanti	120 %
altre sedi	90 %
Controllore Cassa Provinciale:	
sede oltre 1 milione abitanti	250 %
sede oltre trecentomila abitanti	160 %
altre sedi	130 %
Controllore Uffici Vaglia e Risparmi:	
sede oltre 1 milione abitanti	150 %
sede oltre trecentomila abitanti	120 %
altre sedi	100 %

Controllore Circolo	80 %
Controllore Telegrafo e Controllore Sezione Contabile	50 %
Controllore Ufficio C. P.:	
in ufficio più di 100 dipendenti	80 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	50 %
Controllore Ufficio Principale promiscuo:	
palazzo di Roma con più di 150 dipendenti	130 %
palazzo di Roma con meno di 150 dipendenti	80 %
in ufficio con più di 50 dipendenti	90 %
in ufficio con meno di 50 dipendenti	60 %
Controllore dell'Ordinatore Vaglia e Risparmi	150 %
Controllore Deposito Centrale materiali p. t. ed automobilistici	130 %
Controllore Deposito periferico materiali p. t.	100 %
Controllore Magazzino Centrale Carte valori e stampati soggetti a controllo.	160 %
Controllore Magazzino Centrale marche assicurative	130 %
Controllore Deposito provinciale Carte valori	130 %
Aiuto controllore:	
due terzi della maggiorazione del Controllore se ad orario intero	—
un terzo della maggiorazione del Controllore se ad orario ridotto (non inferiore a 2 ore)	—

C) SERVIZI DI ECONOMATO-DEPOSITO:

Direttore Centro Scanzano	420 %
Consegnatario Cassiere Centrale	330 %
Vice Consegnatario cassiere centrale	230 %
Vice Consegnatario Servizio VII	150 %
Fiduciario Consegnatario Cassiere Centrale	100 %
Consegnatario deposito centrale materiali p. t. ed automobilistici	200 %
Consegnatario deposito periferico materiali p. t.	150 %
Magazziniere centrale Carte valori e stampati soggetti a controllo	230 %
Magazziniere Centrale Marche assicurative	180 %
Magazziniere centrale stampati p. t. (Scanzano)	150 %
Magazziniere provviste servizio, vestiario, stampati a pagamento (Scanzano)	70 %
Depositario Provinciale Carte valori	180 %
Impiegato del Magazzino centrale Carte valori del Magazzino centrale Marche assicurative del Deposito provinciale Carte valori	60 %
Agente addetto ai Magazzini ed ai depositi (compresi quelli degli Economati provinciali)	25 %
Economo provinciale:	
sede oltre 1 milione abitanti	280 %
sede oltre trecentomila abitanti	190 %
altre sedi	140 %

D) SERVIZI DI BANCOPOSTA:

Ordinatore Vaglia e Risparmi	250 %
Gestore Centrale Vaglia e Risparmi	230 %
Contabile delle Rettificazioni	200 %
Capo dell'Ufficio Cambio Vaglia Esteri	150 %

Cassiere Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti	300 %
sede oltre trecentomila abitanti	230 %
altre sedi	180 %

Direttore Ufficio Vaglia e Risparmi:

sede oltre 1 milione abitanti	230 %
sede oltre trecentomila abitanti	180 %
altre sedi	140 %

Cassiere palazzo di Roma:

con più di 150 dipendenti	180 %
con meno di 150 dipendenti	100 %

Cassiere Circolo	130 %
Cassiere Telegrafo e Capo Sezione contabile	70 %

Sottocapo Ufficio Vaglia e Risparmi (dove in assegno):

in ufficio con più di 100 dipendenti	110 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	85 %

Impiegato sportello:

Cassiere e contabile	80 %
solo cassiere	80 %
solo contabile	70 %

Impiegato interno	60 %
Agente	25 %

E) UFFICI DEI CONTI CORRENTI:

Direttore Ufficio Conti Correnti:

con oltre 30.000 conti	230 %
con oltre 20.000 conti	180 %
con oltre 10.000 conti	130 %
con meno 10.000 conti	100 %

Capo Sezione Ufficio Conti Correnti	70 %
Impiegato	50 %
Agente ripartitore (dove in assegno)	35 %
Agente	25 %

F) SERVIZI POSTALI:

a-a) *Uffici di movimento* (Ferrovia, Porto, Confine, A. D., pacchi domicilio, pacchi dogana, nonché Uffici C. P. in sede sprovvista di ufficio di ferrovia limitatamente al personale addetto ai servizi di movimento.

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti	450 %
con più di 300 dipendenti	250 %
con più di 100 dipendenti	180 %
con meno di 100 dipendenti	150 %

Capo Reparto, Sottocapo, Capoturno:

in ufficio con più di 600 dipendenti	180 %
in ufficio con più di 300 dipendenti	150 %
in ufficio con più di 100 dipendenti	120 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	90 %

Verificatore	90 %
Impiegato (Pacchi e carteggio speciali)	60 %
Impiegato (ordinarie e segreteria)	50 %
Brigadiere di sorveglianza o di tettoia	50 %
Agente addetto agli stradali della provincia	50 %
Agente ripartitore (sala portalettere)	50 %
Agente (Pacchi e Sezione speciali)	45 %
Agente (ordinarie e segreteria)	35 %
Ispettore del Movimento	310 %
Capolinea	180 %
Dirigente treno postale	170 %
Capoturno d'ambulante	120 %
Impiegato d'ambulante	85 %
Commesso d'ambulante	75 %
Messaggere	80 %

b-b) *Uffici senza movimento* (C. P. in sede provvista Ufficio Ferrovia):

Direttore di Ufficio:	
con più di 100 dipendenti	150 %
con meno di 100 dipendenti	110 %
Capo reparto, Sottocapo, Capoturno (dove in assegno):	
in ufficio con più di 100 dipendenti	100 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %
Impiegato (Pacchi, carteggio speciali, sportello Raccomandate, Assicurate)	45 %
Impiegato (ordinarie ed altri sportelli)	35 %
Agente ripartitore (sala portalettere)	50 %
Agente (Pacchi, Sezione speciali)	35 %
Agente	25 %

c-c) *Recapito* (Portalettere, Portapacchi, Fattorini):

Capo camerata	50 %
Recapito Raccomandate, Assicurate, Pacchi	50 %
Recapito ordinarie, Telegrammi, Espressi	35 %
Recapito misto	40 %
Agente ripartitore (sala, fattorini, dove in assegno)	35 %

d-d) *Trasporti:*

Dirigente Centro Automezzi:	
Roma-Milano-Napoli	420 %
altre sedi	320 %
Dirigente Sottocentro:	
con più di 30 automezzi	150 %
con meno di 30 automezzi	100 %
Dirigente Officina Centrale Automezzi	200 %
Dirigente Officina	100 %
Capo garage	85 %
Agente addetto ai trasporti (compresi addetti officine e garages)	75 %
Carrellista	60 %

e-e) *Posta pneumatica* (manutenzione ed esercizio):

Dirigente	250 %
Impiegato	110 %
Agente	50 %

G) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI:

a-a) *Centri e stazioni Radio:*

Dirigente Centro Nazionale	280 %
Dirigente Centro	200 %
Dirigente Stazione	180 %
Capoturno	160 %
Radioelettricista	150 %
Operatore	130 %
Agente	50 %

NOTA. – I residenti in località distanti dai centri abitati, stabilite con decreto del Ministro, hanno diritto ad una ulteriore maggiorazione del 50 %.

b-b) *Uffici Telegrafici:*

Direttore di ufficio:

con più di 600 dipendenti	450 %
con più di 300 dipendenti	250 %
con più di 100 dipendenti	180 %
con meno di 100 dipendenti	150 %

Vice direttore e direttore tecnico (dove in assegno):

in ufficio con più di 600 dipendenti	320 %
in ufficio con più di 300 dipendenti	200 %
in ufficio con più di 100 dipendenti	150 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	130 %

Capoturno:

in ufficio con più di 600 dipendenti	180 %
in ufficio con più di 300 dipendenti	150 %
in ufficio con più di 100 dipendenti	120 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	90 %

Esperimentista (dove in assegno):

in ufficio con più di 600 dipendenti	160 %
in ufficio con più di 300 dipendenti	130 %
in ufficio con più di 100 dipendenti	110 %
in ufficio con meno di 100 dipendenti	80 %

Addetto alla manutenzione dei gruppi elettrogeni e degli apparati (dove manca l'officina)	90 %
Addetto alla manutenzione degli accumulatori	80 %
Impiegato agli apparati	70 %
Agente agli apparati	30 %
Impiegato accettazione e spedizione	35 %
Agente accettazione e spedizione	25 %

c-c) *Officine Postelegrafiche, Autocommutatori telegrafici, Telex, Telefoto e facsimile:*

Dirigente:

con più di 30 dipendenti	190 %
con più di 15 dipendenti	160 %
con meno di 15 dipendenti	130 %

Impiegato	110 %
Agente	35 %

d-d) *Agenti Tecnici T. C.*

Specializzati:

capo zona	140 %
capo squadra	135 %
agente	130 %

Costruzione e manutenzione delle linee:

capo squadra	65 %
agente	60 %

H) SERVIZI PROMISCUI (Uffici principali):

Direttore di palazzo Roma:

con più di 150 dipendenti	400 %
con meno di 150 dipendenti	200 %

Direttore di Ufficio:

Prato – Rimini – Biella – Busto	200 %
con più di 50 dipendenti	150 %
con meno di 50 dipendenti	110 %
Caporeparto, sottocapo, capoturno	80 %
Impiegato	50 %
Agente	25 %

I) CENTRI MECCANOGRAFICI:

Dirigente	320 %
Capo reparto tecnico	220 %
Caporeparto	210 %
Capo gruppo, capoturno e sorvegliante grandi macchine	200 %
Capo gruppo perforatrici	170 %
Operatore grandi macchine	190 %
Operatore perforatrici	150 %
Addetto adempimenti vari	90 %
Agente	40 %

L) SERVIZI DI CUSTODIA:

SERVIZI DI MANUTENZIONE (addetti in via permanente ai reparti di manutenzione degli Economati, Centrale e provinciale e dei Circoli).

Capo Reparto	100 %
Capo operaio	70 %
Operaio e agente	60 %
Manovale di pulizia, carico e scarico	15 %
Custode, guardianotte, portiere	40 %

M) PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI (addetto al Centro ed alla periferia, a carichi amministrativi-contabili nelle divisioni, nei reparti, nelle sezioni, negli uffici compresi quelli tecnici e quelli degli economati-depositi).

Capo Segreteria dei Servizi e degli Uffici Centrali	320 %

Segretario Direzione Provinciale:

sede oltre 1 milione abitanti	200 %
sede oltre trecentomila abitanti	150 %
altre sedi	100 %

Gestore Provinciale:	
sede oltre 1 milione abitanti	150 %
sede oltre trecentomila abitanti	120 %
altre sedi	90 %
Coadiuvante organi ispettivi, amministrativi e contabili:	
personale di concetto degli ex gradi 6° e 7°	150 %
personale di concetto dell'ex grado 8°	90 %
personale di concetto dell'ex grado 9° e capi ufficio	70 %
Applicato d'ordine (personale di concetto degli ex gradi 10° e 11° e personale carriera esecutiva)	34 %
Stenodattilografo diplomato	40 %
Impiegato protocollo-copia-archivio	25 %
Brigadiere d'ispezione e di sorveglianza	50 %
Agente (compresi i servizi di anticamera)	15 %

N) PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI:

Ingegnere delle Telecomunicazioni e del Servizio Lavori, non dirigente, incaricato della progettazione, dirigenza e collaudo dei lavori	250 %
Perito o Geometra delle Telecomunicazioni e del Servizio Lavori, non dirigente, incaricato della progettazione, dirigenza e collaudo dei lavori	180 %
Sorvegliante e contabile dei lavori	100 %
Impiegato di laboratorio	80 %
Disegnatore	60 %

O) TIPOGRAFIA:

Dirigente	120 %
Tipografo (compresi gli addetti ai duplicatori e gli addetti all'accudienza ed alla manutenzione delle macchine tipografiche, litografiche e multilith)	60 %

C) TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITÀ E RENDIMENTO

(AZIENDA STATO SERVIZI TELEFONICI)

A) FUNZIONI DIRETTIVE:

Direttore dell'Azienda	900 %
Ispettore Generale sostituto del Direttore e Capo di Reparto Centrale	700 %
Vice Capo Reparto	500 %
Ispettore Generale, Direttore di divisione e Capo di Ufficio	450 %
Direttore di Sezione	320 %
Capo Ispettorato di Zona	500 %
Ispettore Generale e Direttore di Divisione presso gli Ispettorati	420 %
Direttore di sezione presso gli Ispettorati e Capo sezione di Trasmissione nelle altre Sedi	300 %
Funzionario direttivo applicato agli Uffici centrali e periferici	200 %

B) SERVIZI DI CASSA E DI DEPOSITO MATERIALI:

Cassiere Centrale	300 %
Controllore Cassa Centrale	250 %
Consegnatario Depositi Centrale Materiali	200 %
Controllore Deposito Centrale Materiali	155 %
Aiuto Cassiere ed aiuto controllore Cassa Centrale	95 %

Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di Zona	130 %
Aiuto cassiere e aiuto controllore presso gli Ispettorati di Zona	75 %
Cassiere e controllore presso gli Uffici Interurbani	100 %
Aiuto cassiere e aiuto controllore presso gli Uffici Interurbani	65 %
Altri consegnatari e controllori presso l'Amministrazione Centrale e Periferica tenuti alla resa del conto giudiziale	120 %

C) SERVIZI DI COMMUTAZIONE:

Capo Uffici Interurbani di Roma e Milano	450 %
Capo Ufficio Interurbano di seconda classe	280 %
Capo Ufficio Interurbano di terza classe	230 %
Coadiuvante Capi Uffici di Roma e Milano	190 %
Coadiuvante Capi Uffici di seconda classe	150 %
Coadiuvante Capi Uffici di terza classe	130 %
Capo turno di commutazione	110 %
Assistente commutazione	90 %
Operatrice commutazione	75 %
Impiegato addetto agli sportelli presso le accettazioni telefoniche al pubblico	50 %
Agente di servizio nelle sale di commutazione e nelle accettazioni telefoniche al pubblico	25 %

D) CENTRALI E OFFICINE TELEFONICHE:

a-a) *In sede di confine:*

Dirigente:	
1°) Consegnatario di materiale telefonico	200 %
2°) Non consegnatario	150 %
Aiuto Dirigente (dove in assegno)	135 %
Operatore	105 %
Agente	50 %

b-b) *Nelle altre sedi:*

Dirigente:	
1°) Consegnatario di materiale telefonico	150 %
2°) Non consegnatario	110 %
Aiuto Dirigente (dove in assegno)	90 %
Operatore	75 %
Agente	25 %

c-c) *Officine:*

Capo officina	110 %
Coadiuvante capo officina	90 %
Operatore	75 %

E) SERVIZI VARI:

a-a) *Automezzi:*

Capo garage	85 %
Agenti tecnici trasporti (compresi gli addetti alle officine e ai garages)	75 %

b-b) *Centro Meccanografico:*

Capo Reparto	210 %
Capo gruppo perforatrici	170 %
Programmatore, capo gruppo, capo turno e sorvegliante grandi macchine	200 %

Operatore grandi macchine	190 %
Operatore perforatrici	150 %
Addetto adempimenti vari	90 %
Agente	40 %

c-c) *Servizi manutenzione:* addetti in via permanente ai reparti di manutenzione degli Economati:

Operaio ed agente	60 %

d-d) *Tipografia:*

Tipografo (compresi gli addetti ai duplicatori e gli addetti all'accudienza ed alla manutenzione delle macchine tipografiche, litografiche, multilith)	60 %

F) PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI E UFFICI TECNICI: (addetto, al centro e alla periferia, ai carichi amministrativi-contabili e ai carichi tecnici nelle divisioni, nei reparti, nelle sezioni e negli uffici):

Capo Segreteria dei reparti	320 %
Capo Segreteria degli Ispettorati	200 %
Coadiuvante organi ispettivi amministrativi e tecnici (personale di concetto degli ex gradi 6° e 7°)	150 %
Personale di concetto dell'ex grado 8°	100 %
Personale di concetto dell'ex grado 9°	70 %
Applicato d'ordine (personale di concetto degli ex gradi 10° e 11° e personale delle carriere esecutive degli ex gradi 8° e 9°	50 %
Restante personale con mansioni impiegatizie	35 %
Stenodattilografo diplomato	40 %
Agente (compresi servizi anticamera)	15 %

D) TABELLE DELLE EQUIPARAZIONI

(AMMINISTRAZIONE POSTE E TELECOMUNICAZIONI).

A) CAPO SERVIZIO:

Professore ordinario Istituto Superiore P. T.
Capo della Ragioneria Centrale.

B) VICE CAPO SERVIZIO:

Capo della Segreteria del Direttore Generale.
Capo della Segreteria dell'Ispettorato Generale delle Tc.
Segretario del Consiglio d'amministrazione.
Segretario del Consiglio Superiore tecnico delle Tc.
Direttore dell'Ufficio sanitario centrale.
Capo dei Nuclei di Polizia P. T.

C) ISPETTORE GENERALE E DIRETTORE DI DIVISIONE:

Capo dell'Ufficio conferenze internazionali.
Presidente di Sezione del Comitato tecnico.
Vice Segretario del Consiglio d'amministrazione.
Direttore dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro.
Direttore della Biblioteca.
Ispettore Generale e Capo divisione addetto al Gabinetto ed alla Segreteria del Ministro.
Ispettore Generale e Capo divisione addetto alle Segreterie dei Sottosegretari.
Ispettore Generale e Capo divisione addetto alla Segreteria e al Coordinamento della Direzione Generale.

Ispettore Generale e Capo divisione addetto al Coordinamento amministrativo e tecnico dell'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni.
Ispettore Superiore e ispettore Centrale.
Capo di ufficio o reparto a livello di divisione.
Primo Sanitario addetto all'Ufficio Sanitario Centrale.

D) ISPETTORE COORDINATORE INTERPROVINCIALE:

Dirigente Servizio Sanitario regionale.

E) DIRETTORE DI SEZIONE:

Capo Sezione addetto al Gabinetto e alla Segreteria del Ministro, alle Segreterie dei Sottosegretari e alla Direzione Generale.
Segretario della Commissione Centrale degli uffici locali e delle agenzie.
Capo Sezione addetto al Coordinamento amministrativo e tecnico, dell'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni.
Capo di reparto o di ufficio a livello di sezione.
Capo del Laboratorio chimico dell'Ispezione Centrale.
Direttore del Museo p. t.

F) ISPETTORE PROVINCIALE:

Altri Sanitari addetti all'Ufficio Sanitario Centrale.
Commissario dirigente di Nucleo di Polizia p. t.

G) CAPO SEZIONE DI RAGIONERIA:

Sede oltre 1.000.000 abitanti
Capo dell'Ufficio filatelico.

H) DIRETTORE DI UFFICIO PRINCIPALE (servizi promiscui):

a-a) *con più di 50 dipendenti:*

Direttore o Reggente di Ufficio locale con più di 25.000 punti.

b-b) *con meno di 50 dipendenti:*

Direttore o Reggente di Ufficio locale (tutti gli altri).

I) CONTROLLORE DI UFFICIO PRINCIPALE:

con meno di 50 dipendenti
Titolare o Reggente di agenzia.
Ufficiale delegato.

L) IMPIEGATO DI UFFICIO PRINCIPALE:

Ufficiale dell'Albo Nazionale o supplente giornaliero.

M) AGENTE DI UFFICIO DI MOVIMENTO:

Procaccia equiparato o con obbligazione personale.

N) MESSAGGERE:

Scortapieghi.

O) AGENTE ADDETTO AL RECAPITO MISTO:

Ricevitore e portalettere degli uffici locali e delle agenzie.

P) BRIGADIERE D'ISPEZIONE O DI SORVEGLIANZA:

Sottufficiale od agente di P. S. addetto ai Nuclei di Polizia p. t.

NOTE. — I Direttori Centrali che dopo il 1° gennaio 1950 abbiano lasciato o lascino la dirigenza di un Servizio per altro incarico, conservano l'indennità di Capo Servizio.

Ai ricevitori e ai portalettere degli uffici locali e delle agenzie, agli scortapieghi ed ai procaccia, il premio è pagato in proporzione alle ore.

E) TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI

(AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI).

A) CAPO REPARTO:

Capo della Ragioneria:
Capo del Personale:

B) VICE CAPO REPARTO:

Capo della Segreteria della Direzione dell'Azienda.
Vice Capo del Personale.
Ispettore Generale Capo dell'Ufficio 1° del Reparto II.
Ispettore Generale Capo dell'Ufficio 2° del Reparto II.
Ispettore Generale Capo dell'Ufficio 3° del Reparto II.
Ispettore Generale Capo dell'Ufficio Centrale della Trasmissione.

C) ISPETTORE GENERALE, DIRETTORE DI DIVISIONE O CAPO DI UFFICIO:

Ispettore Generale e Capo Divisione addetto al Gabinetto del Ministro o all'Ispettorato Generale delle Telecomunicazioni.
Ispettore Generale o Capo Divisione addetto alla Segreteria dei Sottosegretari.
Capo di ufficio autonomo a livello di ufficio.

D) DIRETTORE DI SEZIONE:

Capo Sezione addetto al Gabinetto del Ministro o alla Segreteria dei Sottosegretari.
Capo di ufficio autonomo a livello di sezione.

E) ISPETTORE GENERALE E DIRETTORE DI DIVISIONE PRESSO GLI ISPETTORATI:

Capo dell'ufficio del Vice Ispettore.

NOTA. — Dalla data da cui ha effetto la presente legge fino alla emanazione del provvedimento concernente la organizzazione interna degli uffici centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, al personale direttivo che abbia espletato funzioni diverse da quelle previste dalle tabelle *C*) ed *E*) va corrisposta la maggiorazione stabilita, nelle stesse tabelle, per la funzione corrispondente alla qualifica rivestita da ciascun funzionario.

All'ordinamento interno della Direzione Centrale e degli Ispettorati di Zona, nonché alla classificazione degli uffici telefonici interurbani in relazione al volume del traffico, si provvede con decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione.

F) TABELLA DELL'ASSEGNO DI OPEROSITÀ DI FINE ESERCIZIO

Coefficiente	QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto
900	Direttore Generale d'Amministrazione	100.000
900	Ispettore generale superiore TC.	90.000
900	Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici	80.000
900	Direttore centrale e Direttore Istituto superiore p. t.	72.000
670	Ispettore generale	60.000
500	Direttore di divisione ed equiparati	55.000
500-402	Direttore di sezione ed equiparati. Segretario capo ed equiparati .	45.000
402-340 301-284 197	Consigliere di 1ª e 2ª classe ed equiparati. Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati. Direttore ufficio locale A – B – C	40.000
357-345 284-240 211-178 166	Consigliere di 3ª classe ed equiparati. Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati – Capo Ufficio ed equiparati, Direttore ufficio locale D – E	38.000
271-240-238 229-211-202 193-180-157 153	Ufficiale 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati – Personale d'archivio, Titolare agenzia – Ufficiale A. N., Agente di esercizio superiore ed equiparati	35.000
238-210-193 190-173-170 167-160-159 157-151-150 148-142	Agente d'esercizio 1ª, 2ª e 3ª classe ed equiparati – Personale salariato ed operai comunque assunti e denominati. Personale d'anticamera compreso quello ad esaurimento della A. S. S. T. – Ricevitori e Portalettere U. L. A. – Procaccia equiparati o con obbligazione personale, scortapieghi	32.000

Nota. — Al personale non di ruolo, compresi i supplenti giornalieri e gli impiegati straordinari, il premio è corrisposto nella misura relativa al coefficiente di stipendio in godimento.

Per i ricevitori ed i portalettere degli uffici locali e delle agenzie, nonché per gli scortapieghi ed i procaccia equiparati e con obbligazione personale, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.